



Comune di Padenghe sul Garda

PROVINCIA DI BRESCIA

Deliberazione n. **12** del **29.04.2025**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **16.00**, si riunisce l'organo consiliare in sessione **ORDINARIA**, presso la sala consiliare del palazzo municipale.

Sono presenti

1	ZULIANI ALBINO	Presente
2	ABATE GIORGIO	Presente
3	ALLEGRI GIANCARLO	Presente
4	BERARDI FABIO	Presente
5	BERNUZZI ALESSANDRO CARLO	Assente
6	DE TOGNI MASSIMO	Assente
7	GANDELLI ROBERTA	Assente
8	LEALI BERNARDO	Presente
9	MARINI ANNA	Presente
10	MORETTI MAURO	Presente
11	ROSSI ANNAMARIA	Presente
12	TREVISANELLI TIZIANO NICOLA	Assente
13	ZILETTI GIORGIO	Presente

Totale presenti **9** Totale assenti **4**

E' presente l'Assessore esterno **Parolari Daniela**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale **Dott.ssa Russo Angela Maria**, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei presenti, il Sindaco **Albino Zuliani** dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);

VISTI:

- l'art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019 che recita “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*”;
- l'art. 52 ai commi 1 e 2 del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “*le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune.....*”;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;
- l'articolo 13 commi 15 e 15 bis del D.L. 201/2011 relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL.;
- l'articolo 3, comma 5- quinque Decreti legge 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto Decreto Milleproroghe, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede che: “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 settembre 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29 giugno 2021 con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27 aprile 2022 con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TAR;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28 aprile 2023 con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 aprile 2024 con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI.

CONSIDERATO CHE:

- il 13/03/2025 è stato pubblicato in GU (Serie Generale 60 con entrata in vigore 28/03/2025) il DPCM n. 24 datato 21/01/2025 rubricato “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”;
- La norma, immediatamente cogente, fa emergere alcune evidenze:
 - tratta specificamente delle agevolazioni tariffarie per utenti in condizioni economico-sociali disagiate;
 - quantifica il bonus pari alla riduzione del 25% della TARI dovuta;
 - incarica ARERA di istituire una apposita componente perequativa a copertura dei costi che emergeranno dall'applicazione del Decreto; ARERA è altresì incaricata di emanare provvedimenti che definiscono le modalità attuative del Bonus;
 - attiva un automatismo per identificare i beneficiari legato al livello dell'ISEE (per famiglie con massimo 3 figli a carico il livello ISEE deve essere inferiore a 9.530 euro; per famiglie con almeno 4 figli a carico il livello ISEE deve essere inferiore a 20.000 euro);
 - introduce il BONUS a far data dal 01/01/2025;
 - dichiara che la gestione delle informazioni per consentire gli automatismi previsti passerà attraverso il sistema SGATE gestito da ANCI;
- ARERA ha emesso le seguenti deliberazioni:
 - la deliberazione n. 133/2025/R/rif - “(Avvio di Procedimento e) Disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus Sociale Rifiuti” agli Utenti Domestici del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57bis del Decreto Legge 124/19 e del DPCM 21/01/2025 n. 24”;
 - la deliberazione n. 176/2025/R/rif del 15.04.2025, con la quale ARERA riconferma in toto quanto già disposto nella Delibera 133/2025/R/rif in tema di attivazione ed applicazione sin dal corrente anno 2025 della componente UR3 a copertura del Bonus Rifiuti per utenti in disagio economico, in applicazione dell'art. 57bis del DL 124/2019 e del DPCM 24/2025.

EVIDENZIATA la volontà dell'Amministrazione anche per l'anno 2025, vista la situazione di continui rincari dei prezzi e per sostenere i nuclei in difficoltà socio-economiche, di dare alle famiglie un segnale di sostegno economico consapevole del difficile momento che stanno attraversando, confermando un'agevolazione che vada a beneficio delle famiglie residenti che si trovino in difficoltà economica, anche nelle more e nell'incertezza dell'applicazione del “Bonus Ta.Ri.” previsto da Arera e sopra esposto, che alla data odierna non ha ancora normato l'aspetto dell'erogazione e delle tempistiche dello stesso in riferimento alle famiglie/nuclei/soggetti che ne saranno beneficiari in base ai criteri esposti da Arera;

RAVVISATA l'esigenza, quindi, di modificare l'art. 25 del Regolamento che prevedeva le riduzioni per redditi ISEE per l'anno 2024 per la conferma, anche per l'anno 2025 delle stesse previste, con modifica dell'anno di riferimento, che diviene:

1. *Ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.L. 102/2013, la tariffa del tributo per le utenze domestiche residenti, per l'anno 2025, è ridotta nelle seguenti ipotesi:*

- | | |
|--|--------------------------|
| • <i>Redditi ISEE da € 0 a € 15.000,00</i> | <i>riduzione del 50%</i> |
| • <i>Redditi ISEE oltre i € 15.000,00 fino a € 20.000,00</i> | <i>riduzione del 30%</i> |
| • <i>Redditi ISEE oltre i € 20.000,00 fino a € 25.000,00</i> | <i>riduzione del 20%</i> |

CONSIDERATO CHE il minor gettito deve essere finanziato mediante l'utilizzo di risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio e che lo stesso stanziamento è già stato previsto nel Bilancio di Previsione 2025-2027;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che “*a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che “*a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...*”

ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, Dott. Massimo Somenzi, acclarato al protocollo dell'Ente in data 23/04/2025 n. 5445, che si allega alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che gli interventi sono allegati al file audio che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale;

DATO ATTO:

- ✓ che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Silvia Papa;
- ✓ che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012”).

cò premesso, con voto palese mediante alzata di mano, il cui esito viene di seguito riportato:
PRESENTI e votanti 9, **FAVOREVOLI** 9;

D E L I B E R A

1. *DI APPROVARE* il “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI” allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale - denominato “**ALL. A - REGOLAMENTO TARI 2025**”.
2. *DI PRENDERE ATTO* che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025”;
3. *DI DARE ATTO* che, il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente con apposito parere acclarato al protocollo dell'Ente in data 23/04/2025 al n. 5445, allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. *DI DARE ATTO* che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;
5. *DI PUBBLICARE* il presente atto e il Regolamento oggetto dello stesso, entro il 28 ottobre del corrente anno sul sito internet www.finanze.gov.it. [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011]. Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011]. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
6. *DI DEMANDARE* all'ufficio Tributi - Area Finanziaria tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento e la pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente;
7. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

ATTESA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ciò premesso, con voto palese mediante alzata di mano, il cui esito viene di seguito riportato:
PRESENTI e votanti 9, FAVOREVOLI 9;

D E L I B E R A

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Albino Zuliani

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Russo Angela Maria

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ✓ verrà pubblicata all'albo pretorio on line dell'ente dove rimarrà per quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267);
- ✓ diventerà esecutiva decorso il decimo giorno successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267);